

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA
Domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado

Il sottoscritto genitore/tutore:

Cognome _____ nome _____
nato/a il _____ comune o stato estero di nascita _____
prov. _____ cittadinanza _____ codice fiscale _____ sesso (M/F) _____
in qualità di: genitore <input type="checkbox"/> tutore <input type="checkbox"/> affidatario <input type="checkbox"/>
residenza: indirizzo _____
comune _____ prov. _____ c.a.p. _____
domicilio (se diverso dalla residenza): indirizzo _____
comune _____ prov. _____ c.a.p. _____
CONTATTI: indirizzo email (in stampatello maiuscolo): _____
Recapiti telefonici: _____

Dati secondo genitore:

Cognome _____ nome _____
nato/a il _____ comune o stato estero di nascita _____
prov. _____ cittadinanza _____ codice fiscale _____ sesso (M/F) _____
residenza: indirizzo _____
comune _____ prov. _____ c.a.p. _____
domicilio (se diverso dalla residenza): indirizzo _____
comune _____ prov. _____ c.a.p. _____
CONTATTI: indirizzo email (in stampatello maiuscolo): _____
Recapiti telefonici: _____

CHIEDE per l'anno scolastico 2019/2020

l'iscrizione alla classe _____ della Scuola Secondaria I gr. di _____ dell'alunno/a:

Cognome _____ nome _____
nato/a il _____ comune o stato estero di nascita _____
prov. _____ cittadinanza _____ codice fiscale _____
sesso (M/F) _____ per gli alunni nati all'estero: data di arrivo in Italia: _____
residenza: indirizzo _____
comune _____ prov. _____ c.a.p. _____
domicilio (se diverso dalla residenza): indirizzo _____
comune _____ prov. _____ c.a.p. _____
Scuola di provenienza: _____ comune _____ prov. _____

Alunno con disabilità: SI NO

Alunno con DSA: SI NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC): SI NO

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Criteria stabiliti dal Consiglio d'Istituto nel caso di numero di iscrizioni troppo elevato con Delibera n. 39 del 18.01.2016

- ◆ In caso di richieste di iscrizioni in numero troppo elevato verrà data precedenza agli alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Valle Stura. Eventuali domande provenienti da altri Istituti, con residenza dell'alunno in altri comuni (escluso Tiglieto) e altre Province saranno accolte compatibilmente con il numero di classi assegnate.

TEMPO SCUOLA PRESENTE NELL'ISTITUTO (da Delibera del C.I. n. 23 del 13 dicembre 2016):

ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE

Il tempo ordinario di 30 ore è organizzato nel modo seguente:

3 giorni con orario 8.05-13.55, un giorno con orario 8.05-16.00, un giorno con orario 8.05-13.00

Nel giorno con orario 8.05-13.00 verranno proposte attività di recupero-potenziamento di italiano e matematica con orario 14.00-16.00

I POMERIGGI DEI RIENTRI SONO IL LUNEDI' (PER TUTTI) e il MERCOLEDI' (per chi sceglie le attività di recupero-potenziamento di italiano e matematica). A settembre o entro il 10 ottobre verrà indetta una riunione per la presentazione delle attività del mercoledì pomeriggio.

SI FA PRESENTE CHE I POMERIGGI DEI RIENTRI POTREBBERO VARIARE NEI 3 ANNI PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI CHE NON E' POSSIBILE PREVEDERE E CHE DIPENDONO ANCHE DALL'ENTE LOCALE (ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS). AL MOMENTO NON E' PRESENTE LA NECESSITA' DI APPORTARE MODIFICHE AI GIORNI DEI RIENTRI.

Lingue Straniere Curricolari (solo per le classi prime) - Preferenza per:

INGLESE/FRANCESE (Chi barra questa casella indica la propria preferenza a fare **2 ore di Francese più 3 ore di Inglese settimanali**)

INGLESE POTENZIATO (Chi barra questa casella, indica la propria preferenza a fare **solo Inglese, per 5 ore settimanali**, e a NON fare la Lingua Francese.)
Possibile solo in alcune particolari situazioni di organico

MENSA (barrare in caso il figlio/a intenda usufruire della mensa scolastica in caso di lezioni pomeridiane)

SCUOLABUS (barrare in caso l'alunno/a intenda usufruire dello scuolabus comunale per il trasporto a scuola)

In caso positivo, ogni anno prima dell'inizio delle lezioni andrà compilata una domanda al Comune di riferimento, per il pagamento del servizio.

Note della Famiglia (spazio riservato ad eventuali richieste da presentare alla scuola, ma si precisa che potranno essere prese in considerazione se in accordo con i criteri che la scuola ha stabilito per la propria organizzazione e funzionamento):

Insegnamento della Religione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica: SI NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorita' scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. **La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio**, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il sottoscritto, in qualita' di Genitore, o chi esercita la responsabilita' genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilita' genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico

Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente, da (*):

Cognome	Nome	Data Nascita	Comune Nascita	Prov.	Grado Parentela
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

(*) non indicare i nominativi dell'alunno e dei genitori, se sono già stati indicati nella prima parte del modulo)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

-SCUOLE STATALI-

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Responsabili del Trattamento

Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.

Finalita' e modalita' del trattamento dei dati

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:

[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;

[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.

I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.

Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate *on line* per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.

Il conferimento dei dati è:

- obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
- facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenza nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.

PRESA VISIONE

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337- quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

Data: _____

Firma: _____

Contatti della scuola: Sito web dell'Istituto Comprensivo Valle Stura: www.icvs.gov.it – geic81400g@istruzione.it

Segreteria Alunni: Anita Macciò - Posta elettronica anita.maccio@icvallestura.net - Telefono: 010 926018